

La Provincia ha approvato il disciplinare per il rilascio della concessione di acque pubbliche a scopo di pesca sportiva all'Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile.

Con la concessione si è dato avvio a un progetto di riqualificazione fluviale delle acque del Sile e di tutela delle specie ittiche autoctone, oltre a una proposta di gestione ecosostenibile della pesca ricreativa.

I corsi d'acqua in concessione sono i seguenti:

“fiume Sile dalla centrale idroelettrica di Silea fino all'autostrada Venezia-Trieste, compresi il ramo morto di Villapendola, il ramo morto nei pressi dell'abitato di S. Elena di Silea, il ramo morto del Sile in loc. Lughignano, le cave denominate Biondi e le cave in località Lughignano di Casale sul Sile”.

Nell'ambito della concessione vige un regolamento di pesca con modalità No Kill per alcune specie ittiche autoctone (luccio, carpa, tinca, storione spp., trota marmorata e pigo), con l'utilizzo di specifiche regole di pesca.

E' invece consentito trattenere le altre specie autoctone, mentre è proibita la reimmissione in acqua di specie alloctone (siluro, abramide, gardon, persico trota, lucioperca etc).

Per la gestione della pesca l'Ente Parco ha stipulato apposita convenzione con la FIPSAS, per tutte le attività di vigilanza, tabellazione, ripopolamento.

Per pescare nella concessione è necessario possedere un permesso annuale che viene rilasciato gratuitamente a tesserati FIPSAS, o un permesso giornaliero.

Ai minori di 14 anni sono riservate agevolazioni.



Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
Via Tandura, 40 - 31100 Treviso
Tel. 0422/321994 www.parcosile.it



FIPSAS Sez. Provinciale di Treviso,
Piazza San Antonio 6, Biadene TV
Tel 0422 848082 www.fipsas-tv.it

REGOLAMENTO DI PESCA

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE ENTE PARCO SILE – FIPSAS PER LA GESTIONE
DELLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA SUL FIUME SILE

Art. 1

Limiti geografici della concessione

Il presente regolamento si applica nel tratto del Fiume Sile che, entro i confini della Provincia di Treviso, va dal tratto a valle della centrale idroelettrica di Silea fino al ponte dell'autostrada A4 Venezia-Trieste, compreso il ramo morto di Villapendola di Casier, il ramo morto in località Lughignano di Casale sul Sile, il ramo morto in località Sant'Elena di Silea, le cave dette di Biondi e le cave in località Lughignano di Casale sul Sile.

All'interno di questo tratto sono istituite le seguenti zone di ripopolamento e riposo biologico ove la pesca è sempre vietata:

1. dalla centrale idroelettrica di Silea per la lunghezza di 200 mt a valle;
2. il braccio morto del Fiume Sile in località Sant'Elena di Silea nella sua diramazione a valle fino all'inizio dei pontili;
3. l'ansa di fiume sulla sponda idrografica sinistra del fiume Sile delimitata dalle bricole antistante il porto fluviale di Casier;
4. la sponda idrografica destra del Fiume Sile nella zona denominata i Burci in località Casier, per l'intera lunghezza dei pontili in legno e per una distanza di circa 6 metri dagli stessi.

Art. 2

Modalità di pesca NO KILL

Salvo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6 e comunque in tutto il territorio in concessione in cui vige il Regolamento Speciale A di cui al successivo articolo 5, la cattura delle specie sotto elencate è consentita solo in modalità NO KILL (con obbligo di rilascio immediato dopo la cattura):

- luccio (*Esox lucius*);
- carpa (*Cyprinus carpio*);
- tutte le specie di storione (*Acipenser spp.*);
- tinca (*Tinca tinca*);
- trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*).
- pigo (*Rutilus pigus*).

ART. 3

Permesso di pesca

L'esercizio della pesca nell'area di gestione e' consentita ai titolari di licenza di pesca previo rilascio di un permesso annuale o di un permesso giornaliero contenente:

- il regolamento vigente nella concessione;
- le norme di comportamento all'interno del Parco;
- le sanzioni per i trasgressori;
- i confini del territorio della concessione;
- le norme generali, i recapiti e la composizione del comitato di gestione della concessione.

Il permesso annuale sarà rilasciato **gratuitamente** ai soli possessori di tessera F.I.P.S.A.S., necessaria per la copertura assicurativa dei soci dei fruitori della concessione.

Il permesso giornaliero sarà rilasciato anche non iscritti F.I.P.S.A.S, purché in possesso di licenza di pesca, al costo di Euro 8,00 e di Euro 5,00 per i minori di anni 14 (quattordici). Per i minori di anni 14 il costo del permesso giornaliero sarà dovuto solo per la prima giornata di pesca per garantire



l'assicurazione personale, i permessi giornalieri successivi all'interno dello stesso anno solare saranno gratuiti.

I permessi annuali o giornalieri verranno rilasciati presso, la sede F.I.P.S.A.S in Piazza Sant'Antonio n. 6 loc. Biancade a Roncade (TV) e nei punti di distribuzione ed esercizi convenzionati tra i quali:

Linea Sport di Bruno Dotto via San Antonio n. 8 Roncade loc. Biancade (TV);
Sport Sile Via Internati 1943/45 n.37/A Silea (TV);
Spinning Shop, Via Noalese n. 11/D Quinto di Treviso (TV);
Trattoria al Sile, Piazza Pio X° n. 60 Casier (TV).

L'aggiornamento dei punti di distribuzione sarà indicato sui siti web www.parcosile.it e www.fipsas-tv.it

A fine stagione e comunque entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno successivo, il libretto va restituito al punto di rilascio (negozio, esercizio o società) da cui è stato rilasciato.

Art. 4

Esche e tecniche consentite

La pesca è consentita con un numero massimo di tre canne per ogni pescatore.

Sono consentite le seguenti esche naturali e la relativa pasturazione (ad esclusione del pesciolino vivo) e l'uso di ami con o senza ardiglione:

bigattino o larva di mosca carnaria, crisalide, camole, vermi di terra, vermi d'acqua, boiles, mais e altre esche vegetali, uva, pellets, impasti di sfarinati vegetali, pane.

Sono consentite le seguenti esche artificiali armate con ami o ancorette: cucchiaini, spinnerbaits, jigs, pesci finti (rapala), minnows, jerkbait, crankbait, softshad, topwater), esche silicomiche (vermi, creatures, tubes, lizards, rane di gomma, hairjig, dawgs, shad), mosche artificiali (secche, sommerse, streamers).

E' consentito l'uso del pesce morto (es. morto manovrato, mort manie o tecnica drakovic) col solo utilizzo di ami singoli e l'utilizzo per l'innescio di pesci già morti prima di iniziare l'azione di pesca.

Art. 5

Regolamenti speciali

Regolamento speciale "A".

Zona da 200 metri a valle della centrale idroelettrica di Silea al braccio morto di San Michele Vecchio escluso

Nel territorio della concessione che va da Treviso (centrale di Silea) all'abitato di San Michele Vecchio (termine della zona ZPS) compresi il ramo di Villapendola, le cave dette di Biondi in località Casier e Le cave di Lughignano dette di casale sul Sile, la cattura delle specie sottoelencate è consentita solo in modalità NO KILL (obbligo di rilascio dopo la cattura) - tranne per l'anguilla per cui vale quanto specificato all'art. 7:

- luccio (*Esox lucius*)
- carpa (*Cyprinus carpio*)
- tutte le specie di storione (*Acipenser spp.*)
- tinca (*Tinca tinca*)
- trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*)
- pigo (*Rutilus pigus*)

Di tutte le specie alloctone è vietata la reimmissione in acqua e vige l'obbligo del trattenimento.

Disposizioni particolari e divieti:

- 1) divieto assoluto di pesca con utilizzo di pesci vivi come esca;
- 2) divieto di utilizzo di esche artificiali e pesce morto come esca nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno durante il periodo di riproduzione del Luccio;
- 3) divieto di pesca a traina;



- 4) divieto di utilizzo di strumenti dannosi per il salpaggio del pesce quali gaffe, raffi, boga grip (è invece consentito l'uso del guadino);
- 5) Obbligo dell'utilizzo di terminale d'acciaio di almeno 25 cm. di lunghezza nell'impiego delle esche artificiali di misura superiore a sei cm di lunghezza e del pesce morto manovrato, dal divieto sono esclusi mosche artificiali, vermi e grubs siliconici;
- 6) Divieto di pesca con il bilancino e la bilancia in ogni sua forma.
- 7) Divieto di utilizzo di esche quali boiles, pellets, mais, tuberi e derivati nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno, durante la riproduzione della tinca e della carpa.
- 8) Durante la pesca col pesce morto (es. morto manovrato, mort manie, tecnica drakovic) è vietata la detenzione di pesci vivi sul luogo di pesca e l'uso di ancorette.

Regolamento speciale "B".

Zona dall'abitato di San Michele Vecchio (termine della zona ZPS) dall'ingresso del Braccio Morto fino al termine della concessione sul confine della Provincia di Venezia al ponte dell'autostrada VE-TS per la parte ricadente sotto la Provincia di Treviso. Compreso il braccio morto di San Michele Vecchio.

Nel territorio sopraindicato e' permesso trattenere il pescato e praticare la pesca come previsto dalle disposizioni presenti sul Regolamento per L'Esercizio della Pesca nelle Acque Interne della Provincia Treviso tranne che per le due seguenti disposizioni:

1. divieto di pesca con pesciolino vivo per esca;
2. divieto di utilizzo di esche artificiali nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo.

Art. 6

Pesca all'anguilla

E' consentita la cattura e il trattenimento di un numero massimo di 3 esemplari di anguilla per giornata o battuta di pesca su tutto il territorio della concessione.

La pesca dell'anguilla è consentita anche con l'uso della tecnica del Bocon o Mazzacchera.

E' inoltre vietata la pesca dell'anguilla nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo, come da Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 91 del 18/05/2012.

Art. 7

Obblighi

Prima di iniziare la pesca è obbligatorio compilare l'apposito tesserino o permesso apponendo, con penna ad inchiostro indelebile, un "X" nel giorno di pesca del mese interessato la data della giornata di pesca.

E' altresì obbligatorio, ai fini statistici di monitoraggio della fauna ittica indicare le catture dei seguenti pesci con le lettere corrispondenti:

L = LUCCIO, C = CARPA, T = TINCA, A = ANGUILLA.

Come da regolamento della concessione di questi pesci è consentito il trattenimento della sola Anguilla nel numero massimo di 3 esemplari. Gli altri andranno rilasciati immediatamente dopo la cattura ad eccezione del tratto in concessione dove vige il Regolamento Speciale "B".

E' fatto obbligo consentire agli Ispettori FIPSAS, alle Guardie Provinciali e GGVV, che dimostrino la loro identità, il controllo dei documenti di generalità, della tessera FIPSAS, del libretto o permesso di pesca della concessione del Parco Naturale, delle catture effettuate e della regolarità dell'azione di pesca.

Sono fatte salve tutte le norme di comportamento in vigore nel Parco del fiume Sile e le disposizioni di pesca regionali e provinciali.

Art. 8

Cattura di specie alloctone

Nel territorio della concessione è assolutamente vietata l'immissione e la REIMMISSIONE in acqua dei pesci di alloctoni catturati durante l'azione di pesca. Si intendono specie alloctone quelle indicate nell'allegato A del regolamento per l'esercizio della pesca in acque interne della Provincia di Treviso.



Art.9 Utilizzo del Natante

Come da Regolamento Provinciale e dal Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, la navigazione nel tratto concessionato è consentita anche con uso di motore a scoppio e velocità non superiore agli 8 km/h sul corso del fiume.

Relativamente alle cave di Lughignano dette di Casale sul Sile la pesca da natante è consentita senza motore a scoppio. E' invece consentito l'uso dei remi, del motore elettrico e l'utilizzo del belly boat.

Art. 10 Attività di vigilanza

La vigilanza sul rispetto del presente Regolamento è affidata alla Polizia Provinciale Faunistica, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e alle Guardie Giurate Volontarie riconosciute dalla Provincia ai sensi dell'art. 63, D. Lgs. 112/1998.

Art. 11 Indennizzi e risarcimenti (Sanzioni)

Nel caso di inosservanza delle convenzioni che precedono verranno esigite le seguenti somme a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed extra patrimoniale:

1. Trattenimento di esemplari soggetti a NO KILL Euro 50,00 per ogni capo trattenuto
2. Pesca con esche artificiali e pesce morto tra il 01 gennaio e il 31 marzo compresi Euro 50,00
3. Salpaggio di pesci mediante raffi, gaffe e boga grip ove vietato Euro 50,00
4. Pesca con il bilancino e bilancia in ogni sua forma ove vietata Euro 50,00
5. Pesca a traina Euro 50,00
6. Pesca con utilizzo di pesce vivo come esca Euro 50,00
7. Mancato utilizzo del cavetto d'acciaio ove obbligatorio Euro 50,00
8. Mancata riconsegna del tesserino annuale Euro 15,00
9. Pesca in zona di ripopolamento e riposo biologico Euro 50,00
10. Mancata compilazione del tesserino Euro 50,00
11. Pesca senza permesso del concessionario giornaliero o annuale. Euro 50,00
12. Pesca con permesso annuale del concessionario senza tessera F.I.P.S.A.S. Euro 50,00
13. Cattura dell'anguilla in numero superiore a tre esemplari Euro 50,00
14. Mancata restituzione del libretto entro il termine previsto Euro 15,00
15. Pesca nel periodo tra il 15 Maggio e il 30 Giugno con esche quali boiles, pellets, mais, tuberi e derivati Euro 50.
16. Detenzione di pesci vivi sul luogo di pesca durante l'azione di pesca con pesce morto (es morto manovrato, mort manie, tecnica drakovic) euro 50.
17. Uso dell'ancoretta nell'innescio del pesce morto euro 50.

Art. 12 Sequestro

Ai sensi dell'articolo 13 della Legge n. 689/1981 il pubblico ufficiale con mansioni di vigilanza ittica può procedere al sequestro amministrativo degli attrezzi e attrezzature utilizzate per l'esercizio ittico.

Art. 13 Pesca Professionale

La pesca professionale è consentita all'interno di tutto il territorio della concessione ai titolari di apposita licenza con gli attrezzi e le modalità previste dalle disposizioni del Regolamento Provinciale per l'esercizio della pesca nelle acque interne.



PER TUTTO QUANTO NON DISPOSTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL PARCO NATURALE VIGE IL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI TREVISO E RELATIVE SANZIONI PER I TRASGRESSORI.

Il presente regolamento potrà subire delle variazioni, preventivamente comunicate.

NORME DI COMPORTAMENTO.

IL FRUITORE DELLA CONCESSIONE E' INOLTRE TENUTO A:

- ⊕ LASCIARE PULITO IL LUOGO DI PESCA;
- ⊕ NON DETURPARE L'AMBIENTE NE' DANNEGGIARE LA FLORA RIPARIA E SOMMERSA NEL TERRITORIO DEL PARCO;
- ⊕ RISPETTARE GLI ALTRI PESCATORI, I PROPRIETARI DEI FONDI E TUTTI FRUITORI DEL PARCO NATURALE ANCHE NON PESCATORI;
- ⊕ RISPETTARE IL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA;
- ⊕ COMPORTARSI SECONDO LE REGOLE DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA COME DISPOSTO DAL CODICE CIVILE.

USO DEL TESSERINO

Prima di iniziare la pesca compilare l'apposito permesso apponendo una X nel giorno di pesca nel mese interessato.

Contrassegnare inoltre la zona della concessione nella quale si intende pescare: A se si intende pescare nella zona ove vige il regolamento speciale "A"; B se si intende pescare nella zona ove vige il regolamento speciale "B", non è consentito pescare in entrambe le zone nell'arco della stessa giornata di pesca.

Al fine statistico è obbligatorio notificare negli appositi spazi le catture effettuate a fine giornata, sia rilasciate che trattenute ove consentito:

A = ANGUILLA; C = CARPA; L = LUCCIO; T = TINCA